

Oggetto: Dichiarazioni d'intento: novità dell'anno 2020

ABSTRACT

L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla all'Agenzia delle Entrate. Il D.L. n. 34/2019, con successivo provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911, ha previsto alcune novità in materia a partire dal corrente anno 2020.

1. Premessa

Si ricorda, in sintesi, che la dichiarazione d'intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

La dichiarazione può riguardare:

- una operazione singola (per un determinato importo);
- oppure più operazioni (fino a concorrenza di un determinato importo).

Nel seguito riepiloghiamo gli obblighi a carico sia degli esportatori abituali sia dei fornitori degli stessi, a seguito di alcune novità introdotte dal D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") e dal successivo provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911.

2. Obblighi dell'esportatore abituale

L'esportatore abituale che intende effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA è tenuto a comunicare tale volontà mediante una dichiarazione d'intento da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Il modello attualmente in uso è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 96911/2020 ed è utilizzabile dal 2.3.2020¹; si ritiene che tale nuova disciplina decorra dalla predetta data, ossia da quanto i fornitori

¹ Sino al 27.4.2020 è ancora adottabile il precedente modello, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221.

possono visualizzare le dichiarazioni nel proprio cassetto fiscale facendo l'opportuna verifica, come evidenziato nel paragrafo successivo.

Per effetto dell'art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 in disamina nel presente documento, non è più previsto l'obbligo di invio delle lettere d'intento al fornitore, né l'obbligo di numerazione e registrazione delle stesse.

In sede di dichiarazione IVA annuale, l'esportatore abituale dovrà indicare mese per mese l'ammontare delle operazioni che formano il plafond e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati senza applicazione dell'imposta (quadro VC).

Si osserva che l'esportatore abituale non ha l'obbligo, bensì la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, e potrebbe manifestare al fornitore, anche attraverso comportamento concludente, la volontà di non utilizzare il plafond per alcune operazioni senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018); tale possibilità di emettere fatture con IVA sembra confermata anche a seguito del Decreto crescita in disamina (circ. Assonime 7.4.2020 n. 4).

a. Dichiarazioni di intento in Dogana

Gli esportatori abituali possono avvalersi della dichiarazione di intento per effettuare importazioni senza applicazione dell'IVA.

I soggetti che si avvalgono della dichiarazione di intento in Dogana:

- sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione;
- possono utilizzare la dichiarazione di intento per diverse operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza del plafond disponibile (ris. 38/E/2015).

All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di importazione, l'operatore comunica l'importo del plafond che intende utilizzare per la specifica importazione.

Il sistema AIDA, in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l'esistenza e la validità della dichiarazione di intento, la capienza del plafond IVA (sulla base dell'importo inserito nella dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate) e la corrispondenza tra i dati dell'importatore e i dati del dichiarante riportati nella dichiarazione d'intento. In caso di incongruenze il sistema rigetta la dichiarazione di importazione.

All'atto dello svincolo della dichiarazione di importazione, il sistema AIDA invia, in tempo reale, al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate l'importo effettivamente

utilizzato; nell'ipotesi in cui la dichiarazione di intento presentata sia relativa a più operazioni, il sistema AIDA comunica all'Agenzia delle Entrate la disponibilità residua del plafond, aggiornando il saldo di uno specifico "conto a scalare" imputato all'esportatore abituale.

3. Obblighi del fornitore

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione di una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta stessa (art. 7 co. 4-bis del DLgs. n. 471/1997, come modificato *ex* D.L. n. 34/2019).

Il riscontro da parte del fornitore può avvenire:

- direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante, l'anno nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- nel proprio cassetto fiscale.

a. Responsabilità

La responsabilità del fornitore dovrebbe esaurirsi nel riscontro della dichiarazione d'intento ricevuta, secondo le modalità descritte, pertanto *“a tutela del cedente risulta sufficiente la dichiarazione sottoscritta dal cessionario sotto la propria responsabilità, sicché il cedente che si attiene alla dichiarazione pone in essere un comportamento del tutto adeguato alla previsione della legge”* (Cass. 21.11.2001 n. 14694).

Secondo la giurisprudenza, tuttavia, qualora sia accertato che la dichiarazione d'intento è ideologicamente falsa, il cedente o prestatore è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode (Cass. 5.10.2016 n. 19898 e Cass. 8.6.2018 n. 14936).

b. Fatturazione

Il cedente o prestatore emette le fatture in regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72), avendo l'obbligo di indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento.

Nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, occorre indicare il codice “N3” (e, in base alle nuove specifiche tecniche, “N3.5”, obbligatoriamente dall'1.10.2020), nel campo relativo alla natura dell'operazione.

Si ricorda inoltre che su queste fatture, se di importo superiore a Euro 77,47, deve essere assolta l'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00.

c. Riepilogo nella dichiarazione annuale

Precedentemente, il fornitore era tenuto a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nell'ambito della dichiarazione IVA annuale, nel quadro VI, riportando:

- il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale (campo 1 di ciascun rigo del quadro VI);
- il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa telematicamente da parte dell'esportatore abituale (campo 2 di ciascun rigo del quadro VI).

Tale obbligo è stato abolito a decorrere dal periodo d'imposta 2020 (art. 12-*septies* del DL 34/2019); contestualmente non c'è più l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni ricevute, e conservarle ed annotarle in un apposito registro o apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi.

4. Inapplicabilità della sospensione da adempimenti per Coronavirus

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento, da parte degli esportatori abituali, non sembra poter beneficiare della sospensione prevista dall'art. 62 co. 1 del DL 18/2020 (DL “Cura Italia”) per gli adempimenti in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, poiché l'adempimento consente agli esportatori abituali di usufruire di un beneficio. Non è previsto, inoltre, un termine entro il quale trasmettere la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, ma è richiesto solo che il fornitore verifichi che tale invio sia avvenuto, prima di effettuare l'operazione senza l'applicazione dell'IVA (circ. Assonime 7.4.2020 n. 4).

* * *

D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 30 aprile 2020

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Emanuele Tommasi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista